

---

## Il Consiglio di Stato

considerato che nell'anno scolastico 2006/2007 giunge a regime la Riforma 3 della Scuola media, con le prime nuove licenze rilasciate nel giugno 2007;

osservato che è opportuno segnalare tempestivamente ai giovani che oggi frequentano il terzo anno di scuola media le condizioni valide per l'entrata nei curricula professionali, successivi alla scuola media, dell'anno scolastico 2007/2008;

considerata la prova positiva data finora dalle condizioni in vigore;

tenuto conto delle osservazioni della Divisione della scuola e dei suoi Uffici dell'insegnamento medio e dell'orientamento scolastico e professionale;

sentito l'avviso della Divisione della formazione professionale e dei suoi Uffici della formazione e dell'innovazione e dello sviluppo della qualità;

richiamati:

- l'art. 12 dell'Ordinanza federale sulla maturità professionale del 30 novembre 1998;
- l'art. 13 della Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;

su proposta del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport,

**risolve:**

1. Dall'anno scolastico 2007/08 sono ammessi:

a) alle scuole professionali a tempo pieno:

1. scuole d'arti e mestieri di Bellinzona e di Trevano e scuola d'arte applicata (ciclo di maturità professionale artistica) di Lugano;
2. scuole medie di commercio di Bellinzona (SPSE di Tenero), Chiasso, Locarno e Lugano;
3. scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali di Canobbio;

b) ai corsi di preparazione alla maturità professionale paralleli al tirocinio,

gli allievi in possesso della licenza della scuola media, rispettivamente:

- a) con diritto d'iscrizione alle scuole medie superiori senza esami d'ammissione;
- b) con la media del 4,5 delle note nelle materie obbligatorie (italiano, tedesco, inglese, storia e civica, geografia, matematica, scienze naturali, educazione fisica, opzione capacità espressive e tecniche), diminuita di un decimo di punto per ognuno dei due corsi attitudinali frequentati, e con al massimo un'insufficienza, non inferiore al 3.

2. I regolamenti o i regolamenti interni o i piani di studio delle scuole definiscono nei casi previsti, sulla scorta delle condizioni di cui al punto 1, le modalità di ammissione su graduatoria.
3. Sono ammessi al ciclo di studi di liceo artistico di diritto cantonale del Centro scolastico per le industrie artistiche gli allievi in possesso della licenza della scuola media con diritto d'iscrizione alle scuole medie superiori senza esami d'ammissione.
4. Intimazione a:
  - Divisione della formazione professionale, per sé, e per i suoi Uffici:
    - della formazione (3);
    - dell'innovazione e dello sviluppo della qualità;
  - Direzioni delle scuole professionali secondarie, a cura della Divisione.
5. Comunicazione a:
  - Dipartimento proponente (2);
  - Divisione della scuola per sé (1) e per i suoi Uffici:
    - dell'insegnamento medio (1);
    - dell'orientamento scolastico e professionale (6).

La Presidente:



M. Masoni

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G. Gianella